

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 maggio 2014, nel procedimento R 442/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* registrazione di marchio comunitario n. No 668 566

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* Nullità assoluta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sul marchio comunitario

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sul marchio comunitario.

---

### Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Yoo Holdings/UAMI — Eckes-Granini Group (YOO)

(Causa T-562/14)

(2014/C 351/22)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Yoo Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 aprile 2014, procedimento R 762/2013-2.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «YOO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 10 487 924

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione nazionale e internazionale del marchio denominativo «YO» per prodotti della classe 29, 30 e 32

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto integrale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione impugnata e accoglimento parziale dell'opposizione

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI  
(ELITEDISPLAY)**

**(Causa T-563/14)**

(2014/C 351/23)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 maggio 2014, resa nel procedimento R 1539/2013-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «ELITEDISPLAY» per prodotti e servizi della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 11 541 901

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 7, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Corte di giustizia**

**(Causa T-577/14)**

(2014/C 351/24)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Gascogne Sack Deutschland GmbH Gascogne (Wieda, Germania) e Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel e E. Durand, avvocati)

*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea